

Queste dichiarazioni, che non riguardano direttamente CESARE PREVITI, sono tuttavia utili poiché dimostrano che nel periodo in cui secondo la ARIOSTO, Squillante svolgeva la funzione di « collettore » sopra descritta egli aveva disponibilità finanziarie delle quali era preoccupato di occultare la provenienza e che non derivavano da favorevoli investimenti di borsa.

Per ciò che invece riguarda direttamente CESARE PREVITI, si deve osservare che nei periodi indicati dalla ARIOSTO — come poi in altri periodi — risultano numerose operazioni bancarie: Rileva sul punto il Pubblico Ministero:

— nei periodi indicati dall'ARIOSTO — come in altri periodi — risultano numerose operazioni bancarie da cui è possibile evidenziare rilevanti disponibilità di contanti in capo a Cesare PREVITI: in particolare su conti correnti presso B.N.L., Banca Commerciale Italiana e Rolo Banca di Roma intestati a Cesare PREVITI nel periodo 1° gennaio 1986-13 maggio 1992 risultano versamenti per contanti per complessive lire 17.804.030.500 (1), e prelevamenti mediante assegni a favore di se stesso per vari miliardi (per l'esattezza, oltre quattro miliardi e mezzo, con punte di quasi un miliardo e duecento milioni nel 1988 e quasi due miliardi e trecento milioni nel 1989) — (cfr. allegato nr. 7);

— per numerose operazioni risulta aver operato Marco JANNILLI, impiegato, assistente addetto alla segreteria dello studio dell'on. Cesare PREVITI dal 1977, menzionato frequentemente nelle agende di Attilio PACIFICO in periodi nei quali si verificano altri fatti di rilievo per la vicenda di cui al capo successivo (cfr. allegato nr. 8).

Infine, sulla conferma a livello indiziario di un collegamento tra SQUILLANTE e il gruppo imprenditoriale milanese di cui si parla nel capo d'imputazione preliminare si deve ricordare — a conferma dell'esistenza di una continuità di rapporti — che dal contesto delle telefonate effettuate dall'utenza nella disponibilità di Squillante risulta che in data 31 dicembre 1995 (ore 23.42) venivano composti numeri telefonici riconducibili alle persone indagate o a persone ad esse vicine (ancorché per nulla coinvolte nelle indagini), (si veda elenco nella richiesta del P.M.): è significativo che tali telefonate avvengano in un momento in cui solitamente si fanno auguri alle persone con cui si è in maggiore confidenza (familiari, amici stretti).

Concludendo sinteticamente in merito al primo capo d'imputazione si deve rilevare che gravi indizi di colpevolezza a carico di CESARE PREVITI per le ipotesi di corruzione in contestazione si ricavano in parte dalle dichiarazioni di ARIOSTO STEFANIA che ha inizialmente descritto il quadro corruttivo.

Successive autonome indagini hanno portato ad una conferma degli originari elementi indiziari, come sopra descritto.

(1) Complessivamente sui conti correnti in questione, nel periodo considerato, affluiscono versamenti provenienti da terzi per 31 miliardi 996.000.616. Di questi, 17 miliardi 804.030.500 sono in contanti, gli altri in assegni bancari o circolari e in bonifici.

Gli elementi non direttamente riscontrati del racconto della ARIOSTO e contestati da PREVITI (materiali dazioni di denaro al Circolo Canottieri Lazio e in via Cicerone, esistenza di fondi presso EFBANCA) hanno trovato (con l'eccezione del Circolo canottieri Lazio) indiretti elementi indiziari di conferma, ed allo stato attuale non eliminano la valenza indiziaria degli altri elementi autonomamente raccolti dal pubblico ministero direttamente o attraverso la polizia giudiziaria.

Una verifica della validità delle tesi accusatorie è stata compiuta sia dal Tribunale del Riesame di Milano, sia dalla Corte di Cassazione nei confronti di SQUILLANTE RENATO e PACIFICO ATTILIO, pienamente confermativi dei provvedimenti cautelari adottati (si vedano i provvedimenti collegiali in atti).

Sul piano generale, la vicenda di cui si parlerà in seguito, contestata al capo B) è una verifica ulteriore del quadro delineato dalla ARIOSTO.

B) SECONDO CAPO D'IMPUTAZIONE PRELIMINARE

B) reato previsto e punito dagli articoli 81-110, 112 n. 1, 321 in relazione agli articoli 319 e 319-ter c.p. perché, agendo in concorso con ACAMPORA Giovanni, PACIFICO Attilio, SQUILLANTE Renato (nella sua qualità indicata al capo precedente), VERDE Filippo — nella sua qualità prima di magistrato con funzioni giudicanti presso le sezioni civili del Tribunale di Roma, poi di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia — ROVELLI Nino e con i suoi eredi BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice nonché in concorso con altri magistrati appartenenti al distretto di Corte d'Appello di Roma e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, intermediando — in accordo con ACAMPORA, PACIFICO e SQUILLANTE — tra ROVELLI Nino ed i suoi eredi da un lato ed i pubblici ufficiali dall'altro, perché costoro violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. — procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e passato in giudicato a seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di Cassazione — riceveva dagli eredi di ROVELLI le somme di seguito indicate, direttamente ed attraverso ACAMPORA e PACIFICO, destinate in parte a retribuire la mediazione, in parte ai citati pubblici ufficiali che le ricevevano.

In particolare, tra gli altri:

VERDE nella sua qualità di Presidente di sezione del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della controversia IMI/Rovelli, in data 31 ottobre 1986, decideva ed induceva a decidere la causa favorevolmente ai ROVELLI;

VERDE nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr. MINNITI — Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma, componente del collegio giudi-

cante che avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile di determinazione del quantum di risarcimento del danno, che, avendo studiato l'incarto processuale, aveva reso nota la sua determinazione di disporre una nuova perizia per la quantificazione dell'entità del danno — di partecipare al predetto giudizio ed in particolare all'udienza del 4 aprile 1989, organizzava per lo stesso giorno pretestuosamente una inutile riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto questioni di edilizia giudiziaria, convocando il dr. MINNITI alla predetta riunione ed imponendogli di parteciparvi inderogabilmente;

Pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione, violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi — diversi dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto occuparsi della questione della improcedibilità — che il Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un appunto, indirizzandolo ai colleghi del Collegio giudicante, e che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità del ricorso IMI;

SQUILLANTE, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a 500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio giudicante della Corte di Cassazione, per indurlo a violare l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie attinenti al giudizio IMI/ROVELLI.

Ricevendo ai fini sopra indicati, tramite bonifici effettuati dai predetti eredi ROVELLI rispettivamente:

a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:

1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21 marzo 1994;

2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31 marzo 1994;

3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), S.B.S. Lugano; a favore di Veteri Anstalt, valuta 7 aprile 1994;

4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000), Verwaltung und Privat-Bank Vaduz, a favore di CODAVA Est., valuta 13 maggio 1994;

5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone, valuta del 24 giugno 1994;

b) Previti, FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. Filippo, valuta del 21 marzo 1994;

c) Acampora FRS 10.850.000:

1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta 24 giugno 1994;

2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, valuta 24 giugno 1994;

3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto BLAWOR, valuta 24 giugno 1994;

4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.085.04, valuta 24 giugno 1994;

5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vadur, a favore del conto 396.088.09, valuta 24 maggio 1994;

e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari — al cambio di valuta nel giorno degli accrediti — a lire 66.789.541.000.

Reato aggravato dal numero delle persone superiore a cinque.

Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno fino al 1994.

* * *

Il secondo reato addebitato a CESARE PREVITI è la corruzione in atti giudiziari contestata al capo B) ed attiene alla controversia civilistica tra l'I.M.I., Istituto Mobiliare Italiano e NINO ROVELLI e la FIND dapprima e gli eredi ROVELLI dopo la morte di quello.

La vicenda è stata descritta nelle ordinanze di custodia cautelare del 15 maggio 1996 nei confronti di Giovanni ACAMPORA e ATTILIO PACIFICO e del 13 febbraio 1997 nei confronti di ROVELLI FELICE e BATTISTELLA PRIMAROSA vedova ROVELLI.

Un richiamo di tali ordinanze si impone, poiché la posizione di PREVITI è identica a quella di ACAMPORA e PACIFICO.

* * *

a) *la notitia criminis.*

1. *Pagamento della somma di frs. 57.700.000 agli avvocati Pacifico-Acampora-Previti.*

Il procedimento ha origine il giorno 8 maggio 1996.

In quella data, il Procuratore Generale della Confederazione Elvetica avv. Carla Del Ponte procede, in Berna, all'interrogatorio di BATTISTELLA PRIMAROSA ROVELLI e di ROVELLI FELICE, eredi dell'ing. Nino ROVELLI, e all'interrogatorio dell'avvocato MENSCH RUBINO, legale dell'ing. Rovelli e della Famiglia Rovelli e, in tale veste, amministratore fiduciario di una Stiftung a Vaduz (Liechtenstein) denominata PITARA TRUST.

L'interrogatorio viene eseguito nello svolgimento di una commissione rogatoria del Procuratore della Repubblica di Milano, richiesta nel procedimento a carico, tra gli altri, dell'avv. Attilio PACIFICO, dell'avv. Cesare PREVITI e del dottor SQUILLANTE (commissioni rogatorie 14 e 19 marzo 1996).

La signora PRIMAROSA BATTISTELLA è stata chiamata come testimone solo per spiegare la causale di un versamento, da lei effettuato, di lire 241.600.530.

L'importo risulta bonificato in data 29 marzo 1994 dalla Banca Commerciale di Lugano sul conto corrente n. 34131/0 acceso dall'avv. PACIFICO presso la filiale 25 della Rolo Banca 1473 spa succursale di Roma, su richiesta dello stesso avv. Pacifico (lettera 8 marzo 1994 e fattura n. 1/1994 in pari data).

Una traccia documentale del versamento era stata trovata in precedenza, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell'avv. Attilio Pacifico dopo il suo arresto, avvenuto il 12 marzo 1996, per il reato di corruzione esaminato al capo a).

Nel chiarire il motivo del pagamento, la donna dichiara che l'importo non è stato l'unico bonificato all'avv. Pacifico, ma corrisponde ad uno dei tanti pagamenti effettuati in favore di lui, e ricostruisce la vicenda nei termini che seguono.

Il 28 dicembre 1990 il marito, ing. Nino Rovelli era stato sottoposto a Zurigo ad un'operazione chirurgica particolarmente delicata: egli era stato informato dai medici sui gravi rischi connessi all'intervento.

Il giorno prima dell'operazione le aveva detto di avere un debito con l'avv. PACIFICO e l'aveva pregata — nel caso in cui non fosse sopravvissuto — di provvedere al suo pagamento, senza precisarle la causale e nemmeno l'importo e limitandosi a dirle che si sarebbe a lei rivolto l'avv. PACIFICO per avere il denaro che gli spettava.

Dopo la morte del marito essa aveva dato incarico al figlio FELICE di adempiere al mandato.

FELICE ROVELLI, presentatosi spontaneamente lo stesso giorno 8 maggio 1996 rende dichiarazioni dalle quali si apprende che dopo la morte del padre si era presentato l'avv. PACIFICO preoccupandosi se la famiglia intendesse o meno rispettare l'impegno che l'ing. Rovelli aveva preso con lui.

Aveva quantificato la cifra in circa 30 miliardi di lire, senza dire nulla sui motivi per i quali tale importo era dovuto.

I familiari, peraltro, non avevano chiesto spiegazioni sui motivi del debito perché consapevoli che l'alternativa era non onorare il debito oppure accettare qualsiasi spiegazione venisse data dall'avv. Pacifico.

L'avvocato aveva chiesto la disponibilità di un pronto pagamento, ma poiché gli eredi non avevano la somma sufficiente, gli chiesero di

attendere la liquidazione dell'importo della causa intentata contro l'IMI e conclusasi favorevolmente, dopo una lunga e tormentata vicenda processuale, dagli sviluppi imprevisi.

Pacifico acconsentì.

* * *

Dopo che l'IMI ebbe liquidato gli eredi Rovelli, PACIFICO si incontrò con Felice Rovelli a Lugano e consegnò un elenco di conti bancari sui quali far pervenire il denaro.

Per la precisione, nel primo incontro PACIFICO gli aveva chiesto di accreditare dieci milioni di franchi svizzeri alla Società Bancaria Ticinese di Bellinzona a favore di ALVANEU-Anstalt. In momenti successivi, per fax o per telefono o anche di persona, ma sicuramente non in Italia, PACIFICO aveva chiesto di provvedere ad altri accrediti:

6 milioni di franchi svizzeri alla SBS di Lugano, a favore di EMCO AG;

6 milioni di franchi svizzeri ancora alla SBS di Lugano a favore di VETERI ANSTALT;

6 milioni di franchi svizzeri alla Verwaltungs und Privatbank Vaduz a favore CODAVA ANSTALT;

850.000 Fr.Sv. alla Società Bancaria Ticinese di Bellinzona a favore di Pavone.

* * *

2. Mancanza di una legittima causa negoziale verificabile.

Quanto alla causale dei pretesi pagamenti, così ricorda Rovelli:

« il Pacifico mi disse che la somma che mi richiedeva riguardava i suoi rapporti con mio padre, mi aggiunse che mio padre aveva dei debiti anche nei confronti dell'Acampora e dell'avv. Cesare Previti.

Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato ciascuno per il credito proprio.

In effetti, pochi mesi dopo, anche ACAMPORA e PREVITI si sono fatti vivi con me, sicuramente separatamente: mi sono incontrato con ACAMPORA due o tre volte, una volta senz'altro a Roma nel suo studio, le altre volte forse a Lugano o forse a Milano, non ricordo esattamente in quali circostanze... Fin dalla prima volta che l'ho visto, Acampora mi ha chiesto una somma dell'ordine di una dozzina di miliardi senza specificare i motivi, ma dicendo che mio padre glie li aveva promessi.

Anche con ACAMPORA ho pattuito un rinvio del pagamento al momento che mia madre fosse entrata in possesso della sufficiente liquidità.

Finché, dopo che la sentenza IMI era stata eseguita, ACAMPORA venne a New York da solo e... mi diede un bigliettino scritto a macchina sul quale compariva l'indicazione di bonificare le somme (precisamente tutte le somme indicate nel capo d'imputazione, n.d.r.)... L'iniziativa

dell'incontro era partita da ACAMPORA che mi ha preannunziato la sua visita per telefono.

Anche PREVITI l'ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre... Nel primo incontro Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, perché anche lì si trattava di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure di rifiutarli.

Anche PREVITI pochi giorni dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò vedendomi a Lugano gli estremi del bonifico:

18 Mio di Fr.Sv. alla SBS Ginevra, rif. Filippo.

* * *

In ordine alle modalità di pagamento la famiglia ROVELLI incaricò l'avvocato MENSCH, fiduciario a Lugano, di costituire una Stiftung nel Liechtenstein per provvedere a tutti i pagamenti derivanti dalla vicenda IMI (oneri fiscali italiani ed elvetici, onorari degli avvocati che avevano patrocinato nella causa, importi richiesti da Pacifico, Acampora, Previti). Dal patrimonio della Stiftung l'avv. Mensch diede istruzione che fossero prelevati gli importi bonificati su istruzione di Felice Rovelli in esecuzione delle indicazioni date da Pacifico, Acampora e Previti.

Nello stesso interrogatorio dell'8 maggio, l'avvocato MENSCH, legale dell'ing. Rovelli prima e della famiglia, poi, conferma di aver ricevuto mandato da Felice Rovelli di mettere a disposizione una società attraverso la quale effettuare dei pagamenti. In esecuzione di istruzioni ricevute egli aveva effettuato i bonifici richiesti, sul conto della costituita PITARA TRUST.

Di tutti i pagamenti effettuati l'avv. MENSCH ha fornito documentazione, allegata al verbale reso davanti all'autorità giudiziaria elvetica.

Una prima certezza nella ricostruzione del fatto, è quindi raggiunta: il racconto degli eredi Rovelli e dell'avv. Mensch è documentalmente riscontrato e documentalmente verificabile.

La documentazione attesta la formazione della provvista del conto della PITARA TRUST ad opera della signora BATTISTELLA PRIMAROSA, i vari bonifici effettuati, gli ordini ricevuti da Felice Rovelli.

È da ritenere pertanto incontrovertibile la verifica di quanto asserito dagli eredi Rovelli in merito alle movimentazioni dei bonifici bancari della Pitara Trust, corrispondenti a quanto indicato nel capo d'imputazione (si veda prospetto riassuntivo depositato dall'avv. MENSCH).

Sotto il profilo indiziario ciò costituisce un indiscutibile elemento materiale di valutazione ed un dato di partenza certo.

Battistella Primarosa (la quale è stata nuovamente interrogata, questa volta nella veste formale di indagata lo stesso giorno 8 maggio alle ore 19,15) e Felice Rovelli rendono ulteriori dichiarazioni il giorno 14 settembre 1996 (entrambi nella posizione di indagati), dopo che le indagini hanno registrato significativi sviluppi.

Le dichiarazioni del 14 settembre sono sostanzialmente confermate di quelle rese l'8 maggio, in particolare sui seguenti punti:

le somme richieste furono pagate a PACIFICO, ACAMPORA e PREVITI « senza chiedere loro i motivi di tale credito che vantavano a loro dire nei confronti dell'ing. Rovelli » (Primarosa, 14.9 ore 17,45); « ribadisco che non sono al corrente della causale dei versamenti » (Primarosa, 8.5, ore 9.55, foglio 4);

l'ing. Rovelli (padre) diede indicazioni alla moglie di pagare, ma facendo solamente il nome dell'avv. PACIFICO e senza specificare la causale del debito, e neppure l'importo dovuto: « mio marito non mi ha precisato la causale del debito e non mi ha nemmeno indicato l'importo. Si è limitato a dirmi che si sarebbe rivolto a me l'avv. Pacifico per avere il denaro che gli spettava » (Battistella, 8.5). « Mio marito non mi aveva parlato né di ACAMPORA, né di PREVITI. Mio marito non mi parlò prima della morte dei crediti che vantavano ACAMPORA e PREVITI » (Battistella, 14.9, foglio 2);

fu l'avvocato PACIFICO ad « introdurre » quali creditori di Nino Rovelli anche l'avvocato ACAMPORA e l'avvocato PREVITI, senza comunque indicare i motivi per i quali i soldi erano dovuti: le dichiarazioni di Felice Rovelli trovano conferma nella madre (« Felice, dopo aver parlato con Pacifico, mi ha detto che si sarebbero presentati anche Previti e Acampora. Io con Previti e Acampora di questo argomento non ne ho mai parlato e con Pacifico nemmeno », Battistella, 14.9, foglio 2);

il debito nei confronti di PACIFICO fu pagato per esaudire le ultime volontà di Nino Rovelli, mentre PREVITI e ACAMPORA furono pagati, nonostante nessuna indicazione di queste persone fosse stata data da Nino Rovelli, « perché si trattava di insigni avvocati di Roma » (Battistella, 14.9, foglio 3). In ogni caso l'alternativa era quella di dover accettare qualsiasi spiegazione fosse stata data;

la richiesta di onorare il debito di Nino Rovelli venne fatta nei primi mesi del 1991, ma data la mancanza di liquidità da parte dei Rovelli (per lo meno di una liquidità di tale consistenza) il materiale pagamento delle somme richieste dai tre professionisti avvenne dopo che l'IMI provvide a versare le somme dovute a seguito della definizione della vertenza giudiziaria con gli stessi Rovelli, e cioè dopo tre anni dal primo contatto con Pacifico.

* * *

Per meglio inquadrare e interpretare queste dichiarazioni si deve tener presente che gli unici professionisti incaricati formalmente della difesa degli interessi di parte Rovelli (ing. Nino e FIND srl, dapprima, FIND srl, Battistella e Felice Rovelli, in seguito) sono i professori ARE e GIORGIANNI, oltre al prof. Mezzanotte officiato per il giudizio davanti alla Corte Costituzionale.

* * *

Si deve ricordare che a seguito dell'esito favorevole della causa, che consentì agli eredi ROVELLI di ricevere una somma, detratte le tasse, pari a circa 650 miliardi di lire, nel 1994 si era proceduto, su indicazione dei beneficiari, ai seguenti pagamenti:

a) quanto a PACIFICO:

FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di ALVANEU ANSTALT, bonifico con valuta 21 marzo 1994;

FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), SBS Lugano, a favore di EMCO AG, bonifico con valuta 31 marzo 1994;

FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), SBS Lugano, a favore di Veteri Anstalt, bonifico con valuta 7 aprile 1994;

FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000), Verwaltungs und Privat-Bank Vaduz, a favore di CODAVA est., bonifico con valuta 13 maggio 1994;

FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone, bonifico con valuta 24 giugno 94

b) quanto a PREVITI:

FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183 rif. FILIPPO, bonifico con valuta 21 marzo 1994;

c) quanto ad ACAMPORA:

FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, bonifico con valuta 24 giugno 1994;

FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, bonifico con valuta 24 giugno 1994;

FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland. Londra, a favore del conto BLAWOR, bonifico con valuta 24 giugno 1994;

FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinsche Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.085.04, bonifico con valuta 24 giugno 1994;

FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinsche Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.088.09, bonifico con valuta 24 giugno 94.

* * *

3. *Vicende relative all'accreditamento di una parte della somma e modalità di introduzione in Italia del denaro.*

Il valore indiziario del pagamento di un'ingente somma di denaro a tre professionisti, senza una causale verificabile, meglio si comprende

se si considerano le vicende relative al trasferimento di una parte di tali somme.

Si deve ricordare che l'avv. Pacifico, al momento dell'interrogatorio dopo il suo arresto per il reato di corruzione negò radicalmente di possedere conti correnti o depositi bancari in Svizzera.

La circostanza è stata smentita documentalmente, ma è sin d'ora rilevante considerare il timore che aveva l'avv. Pacifico che si scoprissero sue disponibilità all'estero.

Le indagini successivamente sviluppate hanno consentito di accertare, attraverso rogatorie, che una parte delle somme nella disponibilità di Pacifico sono rientrate in Italia negli anni 1994 e 1995: nel 1994 lire 4 miliardi e 492 milioni; nel 1995 lire 6 miliardi e 650 milioni.

La vicenda è descritta da BOSSERT ALFREDO, titolare di un ufficio cambi a Lugano (INTERCAMBI S.A.), nell'audizione del 19 luglio 1996 davanti al Procuratore Generale della Confederazione Elvetica.

BOSSERT ricorda di aver compiuto con Pacifico delle operazioni così strutturate.

Pacifico faceva accreditare somme dalla Società Bancaria Ticinese di Bellinzona (prevalentemente) o dalla Società di Banca Svizzera in favore di conti correnti di proprietà di Bossert presso Allgemeine Bank, conto OKAPI, Panama, Chiasso, oppure presso la SBS di Lugano e due volte sulla Corner Banca di Lugano, conto Intercambi.

Le somme pervenivano in lira/divisa (sistema di pagamento da banca a banca tramite telex o swift); Bossert provvedeva al cambio in lira/contante e tramite corriere consegnava il denaro direttamente a Pacifico a Roma, esclusivamente a mani di lui, previ accordi telefonici.

Bossert ha dimostrato documentalmente le operazioni effettuate: si registrano 18 trasferimenti nel 1994 e 23 trasferimenti nel 1995 (si veda il prospetto consegnato dal legale di Bossert il 23 settembre 1996).

Dalla rogatoria effettuata nei confronti di Abeltino Ettore si apprende, poi, dell'urgenza di Pacifico di avere a disposizione, agli inizi del 1994, una società per far confluire rilevanti importi, urgenza soddisfatta attraverso l'acquisizione della EMCO ai primi di marzo 1994 (il 31 marzo 1994 vennero accreditati i 6 milioni provenienti da Pitara Trust) e la costituzione della CODAVA il 29 marzo 1994.

Questi dati assumono valore indiziario poiché dimostrano, innanzitutto la volontà di Pacifico di evitare la riconducibilità alla sua persona di disponibilità patrimoniali all'estero; in secondo luogo è significativo che dalla Società Bancaria Ticinese di Bellinzona venga prelevata la quasi totalità delle somme in contanti (Bossert ricorda che si trattava sempre di banconote da lire 100.000 già usate che egli stesso prelevava dalle proprie casse di Intercambi) rientrate in ITALIA attraverso il meccanismo Bossert/spalloni.

Per quanto riguarda gli altri coindagati, si rileva che i fondi accreditati ad Acampora sono rimasti depositati presso conti correnti di società di comodo all'uopo costituite e fino al mese di marzo 1996.

Sono, poi, rientrate in Italia a pagamento dell'operazione di condono tributario chiesto dall'Acampora per la mancata fatturazione delle prestazioni asseritamente rese nella causa.

Cesare PREVITI riceve il bonifico di 18.000.000 Frs. dal conto corrente Pitara Trust sul conto 136.183 ML - rif. Filippo con valuta 25 marzo 1994: lo stesso giorno risulta accreditata sul conto MERCIER presso la Darier Hentsch di Ginevra, il cui beneficiario economico è lo stesso PREVITI, la somma di 17.999.000 Frs proveniente dalla S.B.S. di Ginevra, rif. Filippo (si veda annotazione di P.G. n. 9 del 1° settembre 1997 sulle movimentazioni successive).

* * *

4. *La vicenda negoziale e processuale Rovelli (SIR)/I.M.I.*

Nella prospettazione della Pubblica accusa il pagamento della complessiva somma di 57.700.000 franchi svizzeri, pari — al giorno di accreditamento — a 66.789.541.000 di lire italiane è da collegarsi alla vicenda processuale che nel corso degli anni ha visto contrapporsi l'IMI-ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO da una parte e l'ing. NINO ROVELLI, e dopo la sua morte, gli eredi, dall'altra.

Per verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria occorre descrivere il complesso iter processuale che ha condotto alle decisioni in favore dei Rovelli.

* * *

Prima, però, di ripercorrere le fasi procedurali delle cause IMI/Rovelli si deve far cenno, sulla scorta degli atti ulteriormente acquisiti nel corso delle indagini, alle conoscenze della vicenda sostanziale che ha originato la vicenda processuale.

a) la vicenda negoziale.

I rapporti contrattuali con la SIR e l'ing. Nino Rovelli, e la loro rilevanza non solo privatistica ma anche pubblicistica vengono descritti da uno dei protagonisti della vicenda, il prof. Piero Schlesinger, nelle sommarie informazioni rese, su delega del P.M., alla sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza il 28 ottobre 1996.

Così racconta la vicenda il prof. Schlesinger:

« Agli inizi del 1979 il Ministro del tesoro, on. Pandolfi, convocò una riunione delle banche che erano maggiormente esposte nei confronti del gruppo Sir, tra cui il San Paolo di Torino, dr. Arcuti, la Comit, dr. Cingano, il Crediop, prof. Piga, l'Imi, dott. Cappon, il Banco di Napoli ed altri. Per la Banca d'Italia erano presenti il Governatore e il dott. Ciampi, quale Direttore Generale.

In questa riunione il Ministro fece presente l'opportunità di un intervento a sostegno del gruppo SIR, sottolineando che la legge 787/1978 aveva previsto la possibilità di un intervento delle banche tramite la costituzione di un Consorzio bancario, e che l'Imi aveva già predisposto un piano per l'attuazione di questo strumento per la SIR. L'ing. Cappon, in quell'occasione, mise in luce che era indispensabile, nel

frattempo che si attivava il Consorzio, mettere della finanza fresca a disposizione delle casse smunte del Gruppo e, quindi, tutto il dibattito si concentrò subito su questo punto, stante il fatto che le banche erano restie a rischiare altro denaro. Si raggiunse un compromesso in base al quale le banche avrebbero dato qualcosa, ma chiedevano che il piano facesse rapidamente dei passi avanti e precisamente da un lato ottenesse l'approvazione formale del Governo (tramite il CIPI) e, dall'altro, che l'imprenditore mettesse a disposizione le azioni del Gruppo. Da allora iniziò un lungo periodo di trattative sul punto con le banche che centellinavano i loro interventi, mentre si spingeva per avere l'approvazione del CIPI e il trasferimento delle azioni. Il ministro Pandolfi, preso atto del mio interessamento alla vicenda e considerato che la Popolare di Milano, da me rappresentata, era la banca privata più esposta nei confronti del Gruppo Sir, pregò l'Imi e la Popolare di Milano — quindi Cappon e me — di coordinare l'intervento di tutte le banche.

Tra marzo e aprile 1979, l'allora Ministro del Bilancio, prof. Visentini, nella sua qualità di Presidente del CIPI, ci comunicò che il piano IMI era stato approvato con alcune condizioni, tra cui quella, tassativa, che all'imprenditore (Rovelli) non dovesse essere data neanche una lira.

Tra aprile e luglio 1979, Cappon ed io, ma soprattutto io, trattammo con l'ing. Rovelli, che era assistito dal Prof. ARE, il trasferimento, per una lira simbolica, dell'intero Gruppo. Rovelli insisteva nel dire che la crisi del Gruppo era dovuta solo ad una carenza di liquidità determinata da colpa delle banche che avevano ristretto i fidi, mentre dal punto di vista economico rivendicava un rilevante perdurante valore del Gruppo, confermato, a suo dire, dalla pregressa stima che su incarico dell'Imi aveva condotto la Kellog (omissis).

Rappresentai la situazione al Ministro del Tesoro e con la sua approvazione elaborai un compromesso: il Gruppo doveva essere trasferito immediatamente senza alcun corrispettivo, ma si sarebbe fatto luogo successivamente ad una perizia da affidare ad una società di revisione di prestigio internazionale, per la valutazione dell'intero complesso. Il riconoscimento che avrebbe quindi potuto successivamente avere luogo a favore del cedente non poteva però essere rappresentato da denaro, per non eludere la direttiva del CIPI, e perciò sarebbe stato riconosciuto al cedente, subordinatamente al successo dell'intervento di risanamento, esclusivamente mediante l'attribuzione di azioni del Consorzio e in nessun caso in misura superiore al 10 per cento.

Rovelli non voleva firmare, ma ricordo un drammatico pomeriggio (17 luglio 1979) in cui da Milano, mentre era in corso la nostra riunione, i dirigenti gli comunicarono la decisione di scendere tutto il Gruppo in sciopero e bloccare completamente l'azienda se non si decideva a firmare.

L'Ing. Rovelli, piangendo, firmò.

Il 18 luglio, Rovelli — o chi per lui — firmò per girata tutte le azioni della capogruppo, sebbene non si potesse fare ancora il trasferimento perché il Consorzio non era ancora costituito. Le azioni erano già, in pegno, presso l'IMI. Sempre durante il 18 luglio, mi viene prospettato, all'IMI, un dubbio e cioè che la scrittura firmata potesse esporre a costi fiscali (di circa 100 miliardi) in quanto conteneva l'impegno di manlevare l'ing. Rovelli da tutte le fideiussioni che lui aveva dato alle Banche. Allora, in fretta e furia, si decise di stralciare dalla convenzione

già firmata la sola clausola relativa alla manleva e di inserirla in una scrittura unilaterale separata. Richiamammo Rovelli, e il 19 luglio firmò la seconda convenzione in tutto identica alla prima con la sola eccezione della manleva che fu inserita in una dichiarazione separata che firmammo soltanto Cappon ed io. Anche i firmatari della seconda convenzione erano gli stessi e, cioè Rovelli, la Findus (FIND, n.d.r.), Cappon ed io.

A settembre si è costituito il Consorzio, al quale aderirono quasi tutte le banche creditrici, alle quali ovviamente era stato ben spiegato quali erano gli accordi con la SIR. L'intervento del Consorzio si dimostrò rapidamente insufficiente: il piano SIR per un verso si era basato sui dati di bilancio delle società del Gruppo che non erano affidabili e, per altro verso, era stato troppo ottimistico, anche perché era stato steso qualche mese prima e quindi prima del peggioramento, che avvenne nel corso del 1979, del mercato petrolifero.

Io assunsi la presidenza del Consorzio bancario e portai al Consiglio d'amministrazione del Consorzio la convenzione con Rovelli per sottoporla a ratifica. In quella sede furono sollevate molte obiezioni, in quanto in sostanza si disse che il gruppo ceduto era in condizioni peggiori di quanto appariva e quindi venne rinviata ogni decisione sulla ratifica. Nel 1980, continuando a peggiorare le condizioni del gruppo, nonostante gli interventi di finanza fresca fatta dal Consorzio, sollecitati il ministro Pandolfi a studiare un ulteriore intervento. Nel corso del 1980, il parlamento approvò una legge per un intervento straordinario che dotò di 250 miliardi circa un apposito Comitato d'intervento di cui fu nominato Presidente il Consigliere di Stato, dott. Ruoppolo che è ancora in funzione. Di fatto, da quella data in poi, il Comitato sostituì ed assorbì il Consorzio, riuscendo nel compito di lentamente risanare il Gruppo, sia pure con delle importanti cessioni all'Eni. Peraltro, questo Comitato stipulò nel 1985 una transazione con il Rovelli, con la quale mentre si rinunciava a qualsiasi iniziativa contro gli esponenti del Gruppo SIR compreso ogni eventuale falso in bilancio, si lasciò libero Rovelli di proseguire qualsiasi iniziativa giudiziaria contro l'IMI. Nel frattempo, peraltro, io, diventato nel gennaio 1980, Presidente dell'IMI nel luglio dello stesso anno 1980 mi sono dimesso sia dall'IMI che dal Consorzio e quindi non ho più avuto alcuna posizione ufficiale in tutta la vicenda ».

D. In tali trattative da chi era affiancato?

R. Formalmente l'unico con cui io dovevo concordare le mosse era l'ing. Cappon, quale presidente dell'IMI.

D. Cappon, in quale veste agiva?

R. Cappon, formalmente, come me, era una persona fisica che aveva avuto l'incarico di negoziare con Rovelli. Sostanzialmente, so che sottopose sempre al CdA dell'IMI tutti i passaggi della trattativa, ricevendone sempre integrale approvazione (omissis).

D. Quali erano le premesse del piano di risanamento?

R. Le premesse erano date dai bilanci del Gruppo SIR e dalla stima della Kellog, eseguita su mandato dell'IMI a cavallo dei lavori preparatori della legge 787.

D. In queste « premesse » era ricompresa anche la possibilità di sollevare il Rovelli dalle responsabilità per le fidejussioni rilasciate?

R. Non se ne parlava proprio. Il piano era semplicemente l'enunciazione degli interventi finanziari e industriali necessari per arrivare al risanamento del Gruppo.

D. Quale periodo abbracciava il piano di risanamento?

R. Mi pare di ricordare almeno un quinquennio.

D. A chi si riferisce quando dice che tali premesse erano note a « tutti » e da « tutti » approvate?

R. Mi riferisco ai soggetti che ho innanzi citato, perché in questa vicenda, per la parte che mi riguarda, non è mai esistito alcunché di riservato e non esiste un dato o un elemento di cui le persone che ho citato non siano state a perfetta conoscenza.

D. Per quale ragione l'opera di salvataggio non riuscì?

R. Come ho già ricordato, le cause dell'insuccesso del Consorzio sono state costituite, a mio avviso, da un lato dalla sottostima del fabbisogno, con specifico riferimento ai bilanci, e dall'altro dal peggioramento delle situazioni di mercato.

D. Una volta che la situazione SIR è emersa in tutta la sua gravità, quali provvedimenti furono adottati?

R. Sollecitai, sempre verbalmente, al ministro Pandolfi iniziative per la Sir da un lato e per l'IMI e il Crediop dall'altro. Il ministro Pandolfi se ne fece carico e riuscì a fare approvare dal Parlamento le misure necessarie, per entrambi i versanti, nel corso del 1980.

D. Come era composto questo Comitato di intervento SIR e quali erano i poteri attribuitigli?

R. Il Comitato d'intervento rispondeva solo al Governo ed era composto da tre membri, il cui Presidente era ed è il dott. Ruoppolo.

D. Per quale motivo non fu effettuata la « stima » del complesso ceduto dal Rovelli, previsto dagli accordi?

R. In un primo tempo, il CdA del Consorzio — in cui erano rappresentate sostanzialmente tutte le banche — prese tempo stante l'aggravarsi della situazione. Successivamente mi dimisi e quindi non so più perché.

D. Chi prese il suo posto al Consorzio?

R. Non me lo ricordo, ma è facile da accertare perché anche il Consorzio esiste tuttora.

D. Da chi fu accertata la falsità dei bilanci che avevano ingannato il Consorzio?

R. Da nessuno, perché non fu mai presentata da nessuno una denuncia per accertare che i bilanci erano falsi e quando l'IMI si è difesa, in giudizio, sostenendo la falsità dei bilanci, i giudici hanno risposto che questa falsità non risultava da nessuna parte.

D. Perché non fu fatta regolare denuncia?

R. Andai via molto presto. Se fossi rimasto certamente avrei chiesto accertamenti sui bilanci relativi agli anni precedenti di tutto il Gruppo SIR. Ignoro perché poi la denuncia non sia stata fatta successivamente.

(omissis)

La convenzione di cui si parla (in realtà si parla di due convenzioni stipulate in data 17 e 19 luglio 1979) fu stipulata tra il prof. SCHLESINGER e l'ing. CAPPON, da un lato, e l'ing. ROVELLI e la PLENIT SpA, dall'altro. Il prof. SCHLESINGER e l'ing. CAPPON avevano sottoscritto la convenzione nelle rispettive qualità di presidente del costituendo Consorzio per la SIR e di presidente dell'IMI, precisando che entrambi « *agiscono per conto e nell'interesse del costituendo Consorzio per il risanamento del Gruppo SIR-Rumianca* », mentre l'ing. ROVELLI agiva « *in proprio ed in qualità di Amministratore unico della FIND SpA* ».

Per la parte che qui interessa, così recita:

« Premesso che il Costituendo Consorzio intende intervenire nel Gruppo SIR-Rumianca, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per l'attuazione del piano già predisposto per conto del detto Consorzio dall'Istituto Mobiliare Italiano... si conviene e si stabilisce...:

4) *Gli Azionisti (intendendosi per tali l'ing. Rovelli, la FIND SpA e la PLENIT SpA), unitariamente rappresentati da FIND SpA o suo designato, cui gli interessati hanno attribuito il ruolo di unico soggetto legittimato a rappresentare l'intero Gruppo, concorreranno con la Holding ad affidare a primaria Società internazionale di revisione, che sarà designata dalla Società consortile nella rosa dei seguenti quattro nomi..., un mandato congiunto irrevocabile, da svolgersi in contraddittorio tra le due parti, che potranno perciò farsi assistere da tecnici di loro fiducia, con il compito: a) di provvedere alla revisione dei bilanci di tutte le società del Gruppo in modo da giungere a determinare il patrimonio netto contabile positivo o negativo di ciascuna Società alla data dell'intervento della Società consortile o a quella più prossima; b) di provvedere alla erezione di un bilancio consolidato del Gruppo, evidenziando il patrimonio netto contabile positivo o negativo) dell'intero Gruppo; c) di accertare... l'esistenza di eventuali plusvalenze, rispetto ai valori di libro post-revisione, negli immobilizzi tecnici del Gruppo, esclusi gli impianti che il piano di risanamento prevede debbano essere sospesi e che tali in effetti siano rimasti.*

L'accertamento dovrà essere condotto tenendo conto non solo dell'astratto valore patrimoniale degli impianti da valutare, ma anche delle effettive possibilità di reddito desumibili dalle prospettive di evoluzione dei mercati e dell'efficienza (tecnologica, organizzativa e commerciale) dell'impresa, evitando peraltro di uniformarsi all'attuale situazione di crisi e riferendosi a situazioni di normalità...; d) di comunicare alle parti, come momento finale del suo mandato, il risultato della somma algebrica del patrimonio netto consolidato contabile e delle plusvalenze o minusvalenze accertate ai sensi della precedente lettera c)... Le conclusioni cui perverrà la Società mandataria

saranno vincolanti per le parti ed insuscettibili di contestazione per qualsivoglia causa o ragione.

5) Qualora il risultato finale dei calcoli di cui sub 4) sia positivo, il relativo valore sarà accreditato agli "Azionisti" in proporzione al valore nominale dei titoli da essi rispettivamente ceduti. Tale credito non potrà essere utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della Holding per corrispondente ammontare, che la Holding sarà tenuta a deliberare.

Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a favore degli "Azionisti" se non entro il limite massimo del 10 per cento del capitale della Holding di 700 miliardi maggiorato dell'aumento di cui al comma precedente, qualora tale capitale fosse diminuito per perdite, il limite massimo del 10 per cento verrà calcolato sul capitale residuo maggiorato delle plusvalenze accertate dalla mandataria sempre fermo il limite massimo di cui sopra. Qualora invece il capitale di 700 miliardi fosse stato ridotto mediante rimborsi, il limite massimo del 10 per cento verrà calcolato ugualmente su un capitale di 700 miliardi con le maggiorazioni di cui sopra.

6) Nel caso che il risultato di cui al mandato descritto al precedente articolo 4) fosse superiore al tetto massimo di cui sopra, il relativo valore sarà riconosciuto agli "Azionisti" alla condizione e nel momento in cui, a giudizio della stessa Società mandataria di cui al precedente articolo 4), l'intervento consortile risulti giunto comunque a termine senza perdite sul capitale apportato e sui crediti con i relativi interessi per gli Istituti e per le Aziende di credito intervenute. In tal caso si procederà, alternativamente a scelta del Consorzio, mediante aumento di capitale a norma dell'articolo 5), comma 1, o soluzione in denaro come previsto all'articolo 8).

7)...

8) Il Consorzio potrà procedere ad alienazione totale o parziale delle azioni della Holding anche prima che sia conclusa la valutazione di cui al precedente articolo 4), senza che agli «Azionisti» competa facoltà alcuna di intervenire, sia per quanto riguarda l'opportunità della cessione, che per quanto concerne la congruità del prezzo. Tuttavia in tal caso il Consorzio sarà obbligato o a far subentrare l'acquirente negli impegni derivanti dai presenti accordi, ovvero, a sua insindacabile scelta, a versare in denaro l'eventuale somma che il mandatario di cui all'articolo 4 dovesse dichiarare dovuta, sempre entro i limiti fissati dall'articolo 5 e 6.

.....

14) Il Consorzio, una volta costituito, ratificherà la presente convenzione ».

* * *

b) la vicenda processuale.

La vicenda contrattuale ha dato origine ad una lunga e complessa vicenda processuale, ampiamente ripercorsa nella nota della sezione di